

Cass. pen. Sez. V, (ud. 13-05-2008) 13-06-2008, n. 24178

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere

Dott. PALLA Stefano - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

- 1) OK.PE. N. IL (OMISSIS);
- 2) A.S. N. IL (OMISSIS);
- 3) P.O. N. IL (OMISSIS);
- 4) I.M.M. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 17/01/2007 CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;

udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr G. Febbraro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di O., annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per gli altri ricorrenti;

udito l'avv. Ciafardo N. per I., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, osserva quanto segue.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 17.1.2007, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il GIP della stessa città, giudicando con rito abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia i cittadini nigeriani I.M. M. e O.M.I., e le cittadine nigeriane A. S., O.P. e Ok.Pe. (sorella di M.), perchè giudicati responsabili dei delitti: a) ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 2, 6, b) ex artt. 110 e 81 c.p., art. 600 c.p., commi 1, 2, 3, art. 601 c.p., commi 1 e 2, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, L. n. 75 del 1958, art. 3 in danno di numerose ragazze nigeriane, concorrendo I. solo nelle condotte di cui al delitto L. n. 75 del 1958, ex art. 3. Il solo I., inoltre, del delitto ex artt. 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e 3 ter e L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8 in danno di tali O. e A. (che avevano fornito falsi nomi alla polizia). Ricorrono per cassazione tutti gli imputati ad eccezione di O.M.I..

I.M.M. deduce:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma nel giudizio di appello della colpevolezza del predetto con riferimento a tutti i reati a lui ascritti, atteso che tale imputato non ha sostenuto la insussistenza dei delitti sub a) e b), ma ha proclamato la sua estraneità agli stessi. In realtà è rimasto provato che egli ha avuto contatti solo con S., con la quale ha una relazione, ma ciò non significa che egli debba esser chiamato a rispondere del comportamento di costei. Le conversazioni intercettate a lui riferibili (nn. 266, 257, 116, 120) sono state travisate e male interpretate. Se una tale B. si è rivolta a lui dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione dall'Italia, ciò non sta minimamente a provare che egli faccia parte della organizzazione che, in tesi di accusa, si occupava di fare entrare nel nostro paese le ragazze nigeriane da destinare al meretricio. Quanto ai delitti ex artt. 600 e 601 c.p., non si può davvero ipotizzare che egli fosse un "importatore" di donne, altrimenti non si sarebbe rivolto ad altro soggetto (tale T.) per fare entrare in Italia A., cugina di Sua moglie. E anche se egli era al corrente della attività degli altri coimputati, ciò certamente non può far ritenere che egli ne sia corresponsabile. Per quanto riguarda le imputazioni relative alla attività di prostituzione delle nigeriane, se pure è vero che, dopo l'arresto del ricorrente, la moglie - come emerge da una intercettazione - si preoccupa di nascondere il passaporto e suggerisce alle ragazze la versione da fornire agli inquirenti, ciò non significa che egli fosse attivo nel settore del reclutamento, trasporto e sfruttamento delle stesse;

2) mancanza di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato sub c) nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, atteso che non è stato provato il fine di trarre profitto.

A.S. deduce:

1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei reati in contestazione, nonchè mancanza della motivazione quanto alla richiesta subordinata di riconoscimento (con riferimento al delitto ex art. 416 c.p.) del ruolo di mera partecipe anzichè di quello di organizzatrice e promotrice, atteso che la Corte si è limitata a condividere la motivazione del primo giudice senza dare in effetti risposta alle censure proposte con l'atto di appello. Quanto al reato associativo si era richiesto, in linea subordinata, che alla imputata fosse riconosciuto il ruolo di partecipe e non quello di promotrice. Sul punto non vi è motivazione. Era stato prospettato che, a tutto voler concedere, la S., la quale anche essa esercitava personalmente la prostituzione, poteva essere considerata prima inter pares, ma non certo una maman. Ella è stata a sua volta sfruttata. E' vero che tale M.D. ha, tra l'altro, parlato di ragazze che si prostituivano per lei (scil. S.), ma in realtà esse venivano sfruttate dal fratello. Il contenuto delle intercettazioni telefoniche che la riguardano, poi, è stato travisato, nè è stata considerata una conversazione nel corso della quale una tale I. la aggredisce verbalmente precisando che era sempre lei "la padrona della strada". Al proposito, la Sentenza di appello sostiene che le allegazioni

difensive non sono state riscontrate, ma in tal modo, i giudici di secondo grado mostrano di non aver compreso il senso delle censure formulate. L'appellante non voleva certo giustificare alla luce della "cultura" cui le imputate appartengono comportamenti che in Italia sono considerati contra legem, ma voleva significare che la sua condotta ben poteva avere la sua spiegazione nell'osservanza delle regole della predetta cultura, piuttosto che nell'ipotesi di una sua adesione a una associazione per delinquere. Quando si è parlato, nei predetti motivi, di "prestatori di servizi" (intendendosi tra l'altro le persone che si occupano di organizzare i Viaggi dalla Nigeria all'Europa), si intendeva dire - e la Corte non lo ha compreso - che ciò corrisponde a una condotta che si rifà a un costume diffuso presso quel popolo. Inoltre, come emerge da una intercettazione, la S. risulta "coinvolta nel business", unicamente per favorire il fratello. I giudici di merito poi affermano, ma non provano, che la donna avesse a disposizione ben tre alloggi; ciò tuttavia non risponde al vero;

2) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione quanto alla contestazione dei delitti ex artt. 600 e 601 c.p., atteso che viene del tutto eluso il tema della effettiva compartecipazione di S. agli utili derivanti dalle attività di sfruttamento delle ragazze nigeriane. La sentenza di appello si limita a richiamare un passaggio della sentenza di primo grado nel quale apoditticamente si assume che le tre maman fossero impegnate nell'opera di ricerca di ragazze giovanissime da soggiogare, acquistare, introdurre in Italia e avviare al meretricio. Nel momento in cui poi la Corte torinese, replicando a Una censura della difesa, afferma che la accettazione da parte delle vittime del loro stato di soggezione non è provato, opera una non consentita inversione dell'onere della prova, in quanto era l'accusa che doveva provare che le ragazze non erano venute spontaneamente in Italia consapevoli che avrebbero esercitato la prostituzione.

O.P. deduce:

1) erronea applicazione della legge penale relativamente alla qualificazione giuridica dei fatti e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto ex art. 416 c.p., atteso che la Corte, non solo ritiene configurabile il reato associativo in maniera del tutto astratta e senza ancorarlo ad elementi concreti, ma omette di affrontare gli elementi che avrebbero potuto ricondurre la condotta dell'imputata nel semplice concorso di persone nel reato. Sul punto, la motivazione è di una sinteticità insoddisfacente. A ben vedere-, in effetti, l'accordo criminoso sarebbe circoscritto a un solo episodio e non vi è prova della esistenza di un vincolo permanente, nè vengono evidenziati validi riscontri. La O. conosce solo S. e non è inserita in alcuna struttura malavitoso; la stessa, a un certo punto, si rivolge a M. (non dunque a M.) perchè costui si interessi per fare entrare in Italia sua sorella B.. Si attiva poi per l'ingresso di E. e, ancora una volta, si rivolge a S. (che si rivolge a M.); O. anticipa le spese di viaggio per E.. Si tratta, come si vede, di una richiesta isolata, che prova, se mai, il contrario di quello che la Corte piemontese ha ritenuto, atteso che S. e M. decidono di non consegnare a P. il passaporto di E. fintanto che non saranno stati rimborsati delle spese sostenute.

Dunque non vi è prova della esistenza di un programma criminoso indeterminato, mentre il ricorso al tanto esaltato rito voodoo ebbe solo valore propiziatorio e non valenza di sottomissione;

2) erronea applicazione di legge penale con riferimento alle fattispecie ex artt. 600 e 601 c.p. e mancanza e illogicità di motivazione sul punto, atteso che la sentenza di appello nulla aggiunge o varia in riferimento a quella di primo grado. E' stata enfatizzata la espressione - intercettata - "Ogun ti maledirà", laddove si tratta di una semplice interiezione; sono stati travisati i fatti accertati, trasformando una pratica abortiva in un rito voodoo, si è voluto dimenticare che le ragazze entravano in Italia per esercitare la prostituzione con il loro consenso, a seguito della pressione delle stesse famiglie di origine e in adesione a quella che è la cultura imperante in quella parte dell'Africa. E' noto poi che, per la sussistenza del delitto ex art. 600 c.p., è necessario il completo annientamento della libertà della PO, che è ridotta a livello di mero oggetto. Deve insomma

verificarsi l'approfittamento di una condizione di inferiorità psichica o fisica, devono essere ben distinguibili un soggetto forte e un soggetto debole, cose che, nel caso in esame, non si verificano; e invero non vi è prova della costrizione, nè dello stato di bisogno. E' provato, infatti, che, fu E. a decidere di venire in Italia, laddove lo schiavo non può certo decidere di diventare tale. Nè costrizione vi fu dopo l'ingresso della ragazza nel nostro Paese. Quanto al pagamento del prezzo del riscatto, si tratta con evidenza della restituzione delle spese anticipate per il viaggio dalla Nigeria. Insomma, non c'è acquisto perchè non c'è venditore: fu E. a decidere autonomamente di venire in Italia per dedicarsi al meretricio. Quanto al delitto ex art. 601 c.p., la norma prevede, in una prima ipotesi, la cattura del soggetto da schiavizzare; nella seconda ipotesi, la violenza, la minaccia, l'abuso di autorità, l'approfittamento di uno stato di debolezza e di inferiorità, condizioni tutte che, ad evidenza, non sono state accertate, atteso che lo stato di povertà non va confuso con la condizione di necessità. E' viceversa evidente che E., non solo accettò di venire in Italia, ma accettò anche le condizioni di vita e di lavoro cui avrebbe dovuto adattarsi. Ella era poi libera di muoversi, di determinarsi, aveva a disposizione un cellulare; tanto ciò è vero, che la ragazza si allontanò di casa, senza che ciò allarmasse la ricorrente e il suo convivente italiano, i quali si attivarono solo quando iniziarono a preoccuparsi per la incolumità di E.. Di tutto ciò la sentenza di appello non si occupa affatto, cadendo nel vizio di omessa motivazione. In realtà i giudici del merito avrebbero dovuto accorgersi della natura menzognera delle dichiarazioni di E. atteso che il presunto rito voodoo, per l'espletamento del quale sarebbe stato necessario disporre del sangue mestruale della ragazza, non potette ad evidenza essere celebrato perchè E. in quel periodo era incinta. Quanto alle lesioni che la stessa avrebbe riportato, non nè è stato positivamente individuato il responsabile, tutto ciò premesso, poichè E. è apparentemente PO e poichè si è mossa in un'ottica premiale (ottenere il permesso di soggiorno), le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate con molta maggior cautela. Non vi è poi prova dell'acquisto della "schiava", ma solo dell'anticipazione delle spese di viaggio: la ricorrente pretendeva solo la restituzione di tale somma, come emerge dal contesto di alcune intercettazioni. Al proposito, è significativo che E. non è nemmeno in grado di quantificare l'ammontare del suo riscatto, atteso che parla ora di 40, ora di 45.000 Euro; nè S., che pure indica i debiti delle altre ragazze, è in grado di dire a quanto ammontava quello di E.. E' allora evidente che i giudici del merito hanno stabilito "per analogia" (vale a dire sulla scorta di quanto ritengono di aver accertato per le altre ragazze) che anche E. dovesse pagare in riscatto per tornare in libertà.

Ok.Pe. deduce nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale:

1) con riferimento agli artt. 600 e 601 c.p. in rapporto alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 6 e 8, atteso che, per la realizzazione delle due indicate fattispecie, è necessario che non si sia in presenza di semplici e isolati episodi di costringimento alla prostituzione, ma deve essere dimostrata la condizione di asservimento totale e continuativo. Il delitto di "tratta" di persone, poi, può esercitarsi solo in danno di individui liberi e non su chi già si trovi in condizioni di schiavitù; si richiede dunque la cattura di esseri umani. Ne consegue che i fatti andavano qualificati unicamente L. n. 75 del 1958, ex art. 3, nn. 6 e 8.

L'imputata quindi può essere riconosciuta colpevole solo di sfruttamento della prostituzione;

2) con riferimento all'art. 416 c.p., comma 1, atteso che la ricorrente non può aver rivestito il ruolo di promotrice, dal momento che non vi è prova che la stessa abbia concorso alla costituzione della *societas sceleris*, nè può essere considerata organizzatrice, perchè è tale chi provoca adesioni di nuovi adepti, ovvero sovrintende, dirige, assume decisioni strategiche ecc.; nè può essere considerata un "capo" perchè non consta che abbia impartito ordini, nè che abbia esercitato supremazia gerarchica. In realtà, ella è una semplice partecipe, essendo con chiarezza emerso che tali ruoli apicali erano rivestiti da un personaggio rimasto in Nigeria, tale O..

Infine gli imputati I., A., O. deducono violazione di legge e illogicità di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto, a parte il fatto che, sul punto, la Corte di appello ha esibito una sorta di motivazione cumulativa, senza distinguere le varie posizioni e limitandosi a confermare quanto stabilito dal primo giudice, è da considerare la erroneità del calcolo nella determinazione della pena concretamente applicata. Invero I. è stato condannato alla pena finale di anni 5 e mesi 6 di reclusione, ridotta ad anni 3 e mesi 10, anzichè (come avrebbe dovuto comportare la riduzione di 1/3) ad anni 3 e mesi 8, A. è stata condannata alla pena finale di anni 8 di reclusione, ridotta ad anni 5 e mesi 8, anzichè (come avrebbe dovuto comportare la riduzione di 1/3 ad anni 5 e mesi 4 O. è stata condannata alla pena finale di anni 7 di reclusione, ridotta ad anni 4 e mesi 10, anzichè (come avrebbe dovuto comportare la riduzione di 1/3) ad anni 4 e mesi 8.

Motivi della decisione

Va innanzitutto affrontato il problema (in pratica posto da tutti i ricorrenti) della configurabilità, nel caso in esame, dei delitti ex artt. 600 e 601 c.p.. Ebbene si sostiene da parte dei ricorrenti che non può parlarsi di riduzione (o mantenimento), in stato di schiavitù/servitù nel caso in cui la persona in ipotesi "schiavizzata" abbia prestato il proprio consenso: a) a emigrare clandestinamente dal suo paese, b) a venire in Italia per esercitare la prostituzione, c) a restituire, con il provento della propria attività di meretricio, le somme di denaro anticipate dagli "importatori".

Al proposito, va ricordato che l'evento del reato di riduzione in schiavitù consiste nello Stato di soggezione; continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni. La norma richiede che tale stato sia ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perchè sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità, che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale, atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'agente; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in situazione di inferiorità o di necessità (ASN200604012- RV 233600).

Trattasi evidentemente di reato permanente, atteso che il soggetto passivo rimane continuativamente in stato di schiavitù/servitù grazie all'azione del soggetto attivo, ma il momento iniziale della condotta è puntualmente individuabile e consiste, appunto, nell'iniziale instaurazione di quell'assoggettamento che poi durerà nel tempo.

Orbene, è di tutta evidenza che non è immaginabile che un soggetto (che non sia affetto da particolari turbe psichiche) possa prestare il proprio consenso alla sua reificazione. Ed è altrettanto evidente che, se pure tale consenso venisse prestato, esso non avrebbe, sul piano giuridico, alcun rilievo e certo non sarebbe penalmente scriminante nei confronti dello "schiavista".

Quale che sia la "cultura" dalla quale i soggetti - attivi e passivi - di un rapporto interpersonale quale quello descritto dagli artt. 600 e 601 c.p. siano portatori, cosa certa è che, in presenza degli elementi costitutivi di una delle due fattispecie criminose (o di entrambe), un eventuale consenso del soggetto passivo non sarebbe affatto efficace al fine di escludere l'antigiuridicità. Come bene ha notato il giudice di secondo grado; la libertà personale non è bene disponibile e dunque non può essere oggetto di rinuncia.

Che se poi, viceversa, si dovesse ipotizzare, più realisticamente, che il consenso sia stato prestato (solo) con riferimento alla attività di sfruttamento sessuale a fini di prostituzione, egualmente esso

sarebbe inefficace ai fini della esclusione del reato, ma almeno varrebbe ad elidere l'aggravante della violenza o minaccia di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 1.

Orbene, prendendo in esame tale secondo tipo di consenso (l'unico, come si è visto, che possa spiegare effetto nel nostro ordinamento penale), non è dubbio che esso debba intendersi come revocabile, con la conseguenza che, se il soggetto passivo venisse, ciò nonostante, egualmente costretto alla prostituzione, verrebbe a trovare realizzazione la aggravante di cui sopra.

Se, tuttavia, il soggetto si trova nello stato di soggezione di cui all'art. 600 c.p., è di tutta evidenza che egli non è nella condizione materiale di ritirare il consenso al suo sfruttamento sessuale (rectius: tale determinazione non potrà spiegare alcun effetto pratico). Ciò in quanto, come è facilmente comprensibile, tra i reati di sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione e i reati ex artt. 600 e 601 c.p. sussiste rapporto di specialità reciproca.

Venendo al caso che occupa: che le ragazze abbiano dato o (come è più credibile) non abbiano dato consenso alla riduzione in schiavitù è irrilevante; ciò che conta è che la condotta dei Soggetti attivi sia riconducibile allo schema normativo, essendo evidente oltretutto che la (eventuale) prestazione del consenso sarebbe, in sé, sintomatica della sussistenza di quelle condizioni di inferiorità (quantomeno psicologica) derivanti da una situazione di necessità. Se è vero che le ragazze furono spinte a un tal drammatico passo addirittura dalle loro stesse famiglie di origine, allora è evidente che, più che di una situazione connotata dalla necessità, si deve parlare di una situazione connotata dalla disperazione; Ne consegue che deve ritenersi integrata quella condotta di approfittamento che la norma incriminatrice prevede come alternativa alla violenza, alla minaccia, all'inganno, all'abuso di autorità.

Quanto al delitto di tratta di persone, come è stato notato da taluno tra i ricorrenti, esso prevede due ipotesi: la prima è che lo stesso sia posto in essere nei confronti di persone che già si trovino in stato di schiavitù/servitù (evidentemente per mantenere tale stato), la seconda è che la persona (ancora) libera, sia indotta - con le condotte specificamente descritte (tra le quali, ancora una volta, l'approfittamento di stato di inferiorità) - a spostamenti "spaziali" volti alla instaurazione dello stato di servitù/schiavitù.

E' ovvio poi che la condotta descritta rappresenti un (rilevante) quid pluris rispetto a quella di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 6, perchè tale ultima ipotesi criminosa prevede semplicemente l'induzione del soggetto passivo a recarsi nel territorio di altro Stato o in luogo diverso da quello della sua abituale residenza per esercitarvi la prostituzione ma non prevede che tale induzione avvenga necessariamente con le modalità - violente, minacciose o subdole - di cui all'art. 601 c.p., la cui introduzione - nella forma attuale (L. n. 228 del 2003) - nell'ordinamento ha conferito carattere residuale alla ricordata norma della legge Merlin. Ebbene, nel caso in esame, la Corte torinese ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alla presenza degli elementi sintomatici della sussistenza di entrambi i reati contestati (dipendenza fisica, psicologica ed economica delle ragazze dalle rispettive marnati, loro introduzione clandestina nel territorio nazionale, utilizzo di riti voodoo, larga impiego di minacce, simboliche e reali, ricorso alle percosse, atti di ritorsione, quale quello di privare le prostitute dei cellulari, fissazione di un prezzo di riscatto - o se si preferisce, rimborso del debito di viaggio - a livelli decisamente superiori a quelli di costo).

Altamente significativa viene poi ritenuta una conversazione intercettata nel corso della quale si traccia identikit della perfetta schiava sessuale: ella deve essere una ragazza giovane, proveniente da un piccolo villaggio ("...perchè non è facile scappare quando si è dello stesso villaggio, cerca una bella ragazzina da portare...puoi educarla qui come vuoi" - colloquio del giorno 15 11.2004 tra Pe. e S.). Sul piano fattuale, va infine notato, che la Corte mette in evidenza come, ad es. M. D., una volta

tratta in arresto S., abbia immediatamente smesso di prostituirsi (ciò interpretando - certo non illogicamente - come indizio del fatto che ella era costrettaci meretricio dal suo stato di soggezione).

Quanto al delitto associativo, la sentenza mette in evidenza che gli imputati disponevano: in (OMISSIS) di appartamenti (a (OMISSIS)), di fondi comuni e di "apparecchiature di dotazione" (cellulari, di proprietà non delle singole prostitute, ma della struttura, se è vero che essi potevano essere ritirati ad nutum), in Nigeria, addirittura di un ufficio; in quello stato, poi, essi facevano solitamente "base" in un albergo, dove effettuavano le "selezioni" delle ragazze. I giudici di merito mettono anche in evidenza la costanza delle modalità operative (tragitto (OMISSIS), per attenuare i controlli Schehgen), così come sottolineano che venivano approntati documenti falsi; che la Pe. fungeva da collettrice delle somme di danaro versate dalle ragazze, che, come si vedrà da qui a poco esaminando le singole posizioni, esistevano rapporti gerarchici tra i ricorrenti, tra costoro e M. e tra tutti e altri personaggi operanti in (OMISSIS).

Aver ritenuto sussistente e operante una strutturata organizzazione criminosa è stata, dunque, da parte dei giudici di merito, una conclusione logicamente corretta e giuridicamente ineccepibile.

Venendo all'esame delle singole posizioni, premesso che parte non irrilevante degli elementi posti a fondamento della trama motivazionale discende dalla interpretazione delle numerose conversazioni telefoniche intercettate, va preliminarmente ricordato che, in materia di intercettazioni, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae di sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (ASN 200535680-RV 232576; ASN 200440172-RV 229568 e altre).

Conseguentemente, in presenza di motivazione, compiuta, logica e aderente agli elementi fattuali (desumibili sia dal contenuto delle conversazioni stesse, sia dal contesto complessivo degli avvenimenti come ricostruiti in sentenza), le "interpretazioni alternative" proposte dai ricorrenti.

Tutte le censure, dunque, attinenti alla interpretazione delle conversazioni intercettate sono inammissibili.

Nel complesso, tuttavia, i ricorsi di I., A. e O., ponendo anche questioni giuridiche, quali quelle sopra affrontate - una volta per tutte e con riferimento a tutti i ricorrenti - sono da qualificare infondati, tranne, come si vedrà, per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio.

Al proposto, si osserva:

a) quanto a I.M.M., lo stesso, come emerge da una, non disattenta lettura della sentenza di appello, è al centro di una frenetica attività di importazione di donne dalla (OMISSIS) (paese nel quale a volte si reca, cfr. intercettazione 8.6.2004); egli viene considerato un autorevole referente addirittura per organizzare "viaggi di ritorno" in (OMISSIS) (dopo l'espulsione delle prostitute).

La sentenza impugnata pone in evidenza come di tanto egli venga richiesto da B. (8.6.2004) e da S. (1.7.2004). I contatti telefonici con S. (5.7.2004, 7.6.2004, 14.6.2004) hanno ad oggetto attività "disciplinare" da espletare sulle prostitute ribelli (O.), attività di incasso dei proventi del meretricio (esercitato, nel caso specifico, da tale O.), attività di importazione di donne (cosa che, evidentemente interessa da vicino S.). Accanto a tali emergenze la Corte torinese ricorda la telefonata del 21.2.2005 effettuata dalla moglie del ricorrente, nel corso della quale la donna ricorda che, a seguito dall'arresto del marito, ella ha dato disposizioni alle ragazze su quanto dovranno

dichiarare alla polizia, così come ricorda il fatto che nell'armadio di casa del ricorrente furono trovate due ragazze (al proposito M. ammette di aver fatto entrare in Italia solo una di esse).

La Corte, poi, aggiunge che questo ricorrente ha sostanzialmente ammesso di essersi "interessato" a B., nè può negare il contenuto della conversazione con S. a proposito di O..

Conseguentemente si deve rilevare la manifesta infondatezza delle censure diverse da quelle relative al trattamento sanzionatorio, atteso che non è vero che I. abbia avuto contatti solo con S.; la sua funzione di "importatore" risulta positivamente accertata e sufficientemente evidenziata dalla sentenza impugnata.

Quanto alla chiesta derubricazione del reato sub c), è di tutta evidenza che essa non poteva esser disposta, atteso che la finalità della *societas sceleris* era quella dello sfruttamento sessuale a fini di lucro delle ragazze. b) quanto ad A.S., ancora una volta, una più diligente lettura di quanto la Corte ha esposto in sentenza avrebbe consentito ai ricorrenti di riconoscere *ictu oculi* il ruolo apicale rivestito dalla predetta, atteso che si evidenzia che la stessa, in più di una conversazione telefonica, impartisce ordini e disposizioni ovvero infligge punizioni (14.6.2004 con M. al quale ordina di andare a ritirare i soldi, frutto del meretricio, 5.7.2004 ancora con M. con il quale commenta il comportamento "scorretto" di Osato e si ripropone di picchiarla, il 9.7.2004 con P. con la quale parla dei problemi causati da una ragazza, tale J., il 29.8. 2004 con J., alla quale intima la consegna dei telefoni cellulari, il 9.10.2004 con P., a proposito della punizione inflitta a E., con il significativo commento che le ragazze non sono libere ma appartengono sempre a qualcuno, il 26.11,2004 con J., alla quale chiede conto di cosa ha riferito agli inquirenti). In altre conversazioni (es. 7.6.2004 con M. si interessa della importazione di nuove donne da avviare al meretricio). Non è dunque corretto affermare che la Corte di appello si è "limitata" a condividere quanto stabilito dal primo giudice, perchè certamente di condivisione si tratta, ma di condivisione adeguatamente argomentata (vengono ricordate anche le dichiarazioni di Ok.Pe. che afferma che M.B. lavorava in strada proprio con S.).

Partendo da tali premesse, non si vede come si possa sostenere che i giudici di secondo grado abbiano di fatto avallato un approccio conoscitivo che presupponeva l'inversione dell'onere dalla prova a carico dell'imputata. Se dunque anche non è emersa alcuna conversazione telefonica dalla quale positivamente possa dedursi che S. partecipava alla divisioni degli utili, sul punto, correttamente la Corte piemontese ha ritenuto (evidentemente) raggiunta la prova logica, essendo inammissibile che un soggetto, così profondamente inserito nella organizzazione di un "giro" di prostituzione (che, come dichiarato dalla teste M., aveva la disponibilità di ben tre appartamenti) e in posizione gerarchica tale che le consente di ordinare a terzi (M.) di andare a ritirare i proventi del meretricio, un soggetto che riceve direttamente soldi dalle mani delle singole ragazze (cfr. sentenza di appello a fol. 10) faccia ciò senza un adeguato tornaconto personale. c) quanto a O.P., la Corte mette in evidenza come dalle telefonate intercettate non emerga affatto la sua marginalia, nè il fatto che fosse in contatto solo con S.. Risulta infatti che ella era certamente in contatto con M. (26.11.2004), con il quale concorda il viaggio di B.. Nella organizzazione della "importazione" è per altro coinvolto anche il fratello (evidentemente non identificato perchè operante in Nigeria), con il quale, in data 11.2,2004, parla ancora una volta del programmato viaggio di B. e della necessità di farle praticare un adeguato rito voodoo, e ancora di B. e di un rito "forte" da dedicarle parla con uno sconosciuto in data 29.11.2004. Ma la sentenza impugnata evidenzia anche come la ricorrente in realtà sia entrata in contatto anche con M., sia pure tramite S..

La stessa poi operava in unione con il suo convivente italiano V., unitamente al quale "amministrava" E. e, se del caso, la puniva, come emerge da almeno due conversazioni intercettate (9.10.2004 e 16.11.2004). In realtà, come si legge a fol. 8 della sentenza, nella telefonata del 9.10,

la ricorrente afferma esplicitamente di aver picchiato la indisciplinata E., di talchè non pare davvero operazione logicamente ardua quella dei giudici di merito che, coordinando tale dato con le dichiarazioni della PO (e con quella della teste M., che ne aveva ricevuto le confidenze), ritengono che i referti ospedalieri relativi alle lesioni dalla stessa riportati possano essere ragionevolmente attribuiti alla condotta della O. e del suo convivente italiano. Coerentemente, pertanto, i giudici di merito hanno assegnato a questa imputata un ruolo di intraneità nella associazione criminale di cui al capo A), atteso che sono emersi elementi dai quali ragionevolmente ciò è stato dedotto. d) quanto a Ok.Pe., la stessa, in data 21.2.2008, ha rinunciato al ricorso, del quale dunque deve essere dichiarata la inammissibilità. Può tuttavia tornare utile - ai fini della completezza della motivazione - ricordare quanto nella sentenza impugnata si legge a proposito di questa ricorrente, atteso che, nella complessiva economia motivazionale, le posizioni dei vari imputati sono profondamente connesse e "intrecciate".

Ebbene i giudici di appello sottolineano che è la stessa O. ad ammettere: a) che tutte le ragazze nigeriane individuate sono "passate" per la sua abitazione, b) che ella si era rivolta a P. perchè venisse praticato un rito voodoo a tutte le ragazze da "importare" dalla Nigeria (questa è la sorte che sarebbe stata riservata anche alla M., se lo stregone, come si legge in sentenza, non si fosse rifiutato), e) che ella, insieme con il fratello M., strappò il passaporto della M., appena entrata in Italia. Correttamente quindi, sulla base delle - non contestate - emergenze appena ricordate, la Corte di appello ha ritenuto, non solo la sua intraneità alla struttura malavitosa, ma anche il suo certo ruolo apicale, che trova oltretutto conferma, come opportunamente evidenziato, in alcune delle conversazioni intercettate (es; 11.10.2004, nel corso della quale formula minacce a carico di chi non pratica la raccolta del denaro guadagnato sulla strada per pagare la somma "dovuta" a chi aveva organizzato il viaggio, 9.7.2004, nel corso della quale parla dei grattacapi provocati dalla condotta di J., 15.11.2004 nel corso della quale, con agghiacciante lucidità, teorizza, come si è visto, che sono preferibili le ragazze molto giovani provenienti da piccoli villaggi).

In ordine al trattamento sanzionatorio, le censure formulate da I., A. e O. sono - viceversa - fondate, atteso che la riduzione conseguente alla adozione del rito abbreviato è stata erroneamente calcolata. Le pene vanno rideterminate esattamente nella misura indicata dai tre ricorrenti. Trattandosi di mera operazione aritmetica, essa può essere compiuta anche in questa sede.

Sul punto, dunque, la sentenza va annullata senza rinvio. Nel resto i ricorsi dei tre predetti imputati vanno rigettati; quello della O., come premesso, va dichiarato inammissibile e la stessa va condannata al pagamento delle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000,00.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di I.M.M., A.S. e, O.P., limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro quattordicimila di multa per I., in anni cinque e mesi quattro di reclusione per A., in anni quattro e mesi otto di reclusione per O.; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti; dichiara inammissibile il ricorso di Ok.Pe., che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008